

SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (B2G)

IL CODICE UNIVOCO UFFICIO A CUI INVIARE LE FATTURE ELETTRONICHE E' UFAUGA

Di seguito sono riportate le principali indicazioni per la corretta compilazione delle fatture elettroniche PA

SI RICORDA CHE AI SENSI DEL DECRETI MEF 7 DICEMBRE 2018 E 27 DICEMBRE 2019, GLI ENTI DEL SSN NON POSSONO DAR CORSO AL PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AD ACQUISTI DI BENI, CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021, E DI ACQUISTI DI SERVIZI, CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2022, NON CONFORMI CON LE REGOLE NSO.

INOLTRE, LE FATTURE CHE NON RIPORTANO COMPILATI CORRETTAMENTE GLI ALTRI CAMPI OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA POTRANNO ESSERE RIFIutate O SUBIRE RITARDI NEL PROCESSO DI VERIFICA E PAGAMENTO

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE CONSEGUENTI A ORDINE ELETTRONICO (NSO)

In seguito all'avvio dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmissione degli ordini di acquisto in forma elettronica (per i beni dal 01/02/2020 e per i servizi dal 01/01/2021), sulle fatture elettroniche devono obbligatoriamente essere riportati gli estremi dell'ordine elettronico, per poter dar corso al pagamento delle stesse.

Per quanto attiene gli acquisti di servizi, ARCS emetterà ed invierà, preferibilmente, un unico ordine NSO (con importo presunto e non definitivo, valido per tutto l'anno preso in considerazione), i cui riferimenti dovranno essere obbligatoriamente riportati da parte del Fornitore in tutte le fatture elettroniche emesse di competenza dell'anno.

ARCS provvederà, a fine anno o all'inizio dell'anno successivo, a rinviare l'ordine con gli importi effettivamente fatturati.

Di seguito le istruzioni relative alla corretta modalità di compilazione della sezione della fattura elettronica dedicata ai "**DATI DELL'ORDINE DI ACQUISTO**", attestanti l'impegno all'acquisto da parte di ARCS

- **(PER ORDINI GESTITI TRAMITE NSO)**

Come indicato dalle regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate dal MEF, i dati da riportare in fattura PA sono:

- identificativo dell'ordine da riportare nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- data di emissione dell'ordine da riportare nel campo 2.1.2.3 <Data>
- identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.

Esempio di compilazione obbligatoria:

2.1.2.2 >IdDocumento>; 2020/1/0

2.1.2.3 <Data> 2020-02-01

2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> #B51MO5# oppure #ZY2639# oppure #BYUASB#

2.1.2.7 <CodiceCIG>

I codici da indicare nel campo commessa convenzione corrispondono con i codici ufficio ordinanti di NSO. Di seguito la specifica:

- **B51MO5** e **ZY2639** relativi all'attività commerciale di ARCS;
- **BYUASB** relativi all'attività istituzionale di ARCS.

I dati da riportare in fattura elettronica sono presenti negli ordini elettronici emessi. **Si segnala che per ogni ordine riportato in fattura deve essere indicata sia la terna completa che la riga 2.1.2.7 con il CIG e che nella sezione dedicata all'ordine non potranno essere riportati numerazioni/codici/altro non relativi ai dati dell'ordine elettronico di ARCS.**

Ove presente, nel campo 2.1.2.6 dovrà essere riportato il codice CUP.

- **(PER ORDINI NON GESTITI TRAMITE NSO)**

Per le fatture relative a ordini per cui non è ancora obbligatorio il NSO i fornitori continueranno a indicare il numero di ordine e l'ufficio emittente: (ad esempio: 2020/1/DPC -2020/2/EGAS – 2020/3/IST) riportati sull'ordine trasmesso al fornitore o comunicato da parte dell'ufficio competente dell'Azienda.

I campi della fattura elettronica nella sezione : "DATI DELL'ORDINE DI ACQUISTO" dovranno essere compilati nel modo seguente:

Esempio di compilazione:

2.1.2.2 <IdDocumento>; 2020/1/DPC

2.1.2.3 <Data> 2020-01-01

2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> #NO#

2.1.2.7 <CodiceCIG>

DISPOSITIVI MEDICI

Al fine di assicurare la corretta attribuzione dei dispositivi medici alle diverse voci di spesa è indispensabile che le fatture relative alla forniture di dispositivi medici devono obbligatoriamente riportare nella sezione <DettaglioLinee> di <DatiBeniServizi> le informazioni di dettaglio sotto indicate per i campi "Codice Tipo", "Codice Valore" e "RiferimentoAmministrazione"

<CodiceTipo>	'DMX', con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o Kit assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati /Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
<Riferimento Amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

FARMACI: INDICAZIONE AIC

L'art. 29 del D.Lg. 50/2017 introduce l'obbligo di indicazione dell'AIC nelle fatture elettroniche di fornitura di prodotti farmaceutici e il divieto per gli Enti del SSN di pagare i corrispettivi delle fatture prive di tale indicazioni.

Il decreto del MEF 20/12/2017 ha previsto le seguenti modalità tecniche di indicazione delle informazioni richieste, che di seguito si riportano:

- a) **CodiceTipo:** AICFARMACO;
- b) **CodiceValore:** codice di AIC di 9 caratteri numerici
- c) **UnitàMisura:** Confezioni o Posologie
- d) **Quantità:** numero di confezioni o Posologie.

IDENTIFICATIVO FISCALE

Il campo "IdFiscale" nella sezione "cessionario/committente" deve essere obbligatoriamente compilato con la partita IVA di ARCS per ordini contraddistinti con le sigle "DPC – Ufficio B51MO5" ed "EGAS - Ufficio ZY2639".

SPLIT PAYMENT

L'Azienda regionale di coordinamento per la salute – ARCS (Codice Fiscale e Partita IVA 02948180308) rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 , split payment.

Le fatture relative alla fornitura di beni e servizi effettuati nei confronti di questa Azienda dovranno essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura dovrà essere compilato l'apposito campo per la SCISSIONE DEI PAGAMENTI mediante l'apposizione della lettera "S".

ULTERIORI INDICAZIONI

Il campo del tracciato della fattura elettronica denominato "totale documento" deve riportare il totale della fattura (imponibile +IVA).